



**COMUNE di COSSATO**

**Ipotesi di CCI area della dirigenza  
relativo ai criteri per la  
ripartizione del fondo incentivi  
per funzioni tecniche svolte dal personale interno  
art. 45 del D.Lgs 36/2023**



**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI)  
AREA DELLA DIRIGENZA PER LA PARTE GIURIDICA  
relativo ai criteri per la ripartizione del fondo incentivi  
per funzioni tecniche svolte dal personale interno  
(art. 45 del D.Lgs. 36/2023)**

In data 12 MARZO 2025 alle ore 13:00 presso la residenza municipale del Comune di Cossato, ha avuto luogo l'incontro tra:

- la delegazione di parte datoriale:

Nella persona del Presidente – Dr. Michele CRESCENTINI P [X ] A[ ]

- la delegazione di parte sindacale:

OO.SS. Territoriale	FP CGIL	P [ ]	A[ X]
OO.SS. Territoriale	UIL FPL	P [ ]	A[ X]
OO.SS. Territoriale	CISL FP	P [X ]	A[ ]
OO.SS. Territoriale	COSMED PIEMONTE	P [ ]	A[ X]

Al termine della riunione le parti, condividendone i contenuti, sottoscrivono la presente ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) area della dirigenza per la parte giuridica relativo ai criteri per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (art. 45 del D.Lgs. 36/2023).


**Per la delegazione di parte datoriale:**      Presidente      FIRMATO

**Per la delegazione di parte sindacale:**

OO.SS. FP CGIL	_____
OO.SS. UIL FPL	_____
OO.SS. CISL FP	<u>FIRMATO</u>
OO.SS. COSMED PIEMONTE	_____

Regione Piemonte

Provincia di Biella



## Città di Cossato

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE  
FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE INTERNO (Art.  
45 del D.Lgs. 36/2023).

\

### INDICE

Art. 1 - Oggetto.....	2
Art. 2 - Finalità.....	2
Art. 3 - Campo di applicazione.....	2
Art. 4 - Previsione della spesa relativa agli incentivi per funzioni tecniche	5
Art. 5 - Ripartizione degli incentivi.....	7
Art. 6 - Liquidazione degli incentivi.....	11
Art. 7 - Norme Finali.....	11

## CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE INTERNO.

### **Art. 1 – Oggetto**

1.1 Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, di seguito denominato anche «Codice dei contratti pubblici» o anche soltanto «Codice» e contiene disposizioni in merito all'incentivazione allo svolgimento di funzioni tecniche.

### **Art. 2 – Finalità**

2.1 La presente disciplina attua nello specifico il comma 3, ultimo periodo, dell'art. 45 codice che demanda alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti "i criteri di riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti".

2.2 Le finalità dell'istituto di cui all'art. 45 del Codice sono:

- incentivare attraverso premialità lo svolgimento da parte dei dipendenti della stazione appaltante della Città di Cossato delle funzioni tecniche elencate nell'allegato I.10 del Codice, promuovendo quindi risparmi di spesa pubblica derivanti dalla riduzione del ricorso a servizi tecnici esterni;
- valorizzare e accrescere le professionalità tecniche all'interno dell'Ente, incaricate della realizzazione di interventi riguardanti lavori o servizi o forniture, attraverso le diverse fasi di attuazione.

### **Art. 3 – Campo di applicazione**

3.1 Il presente regolamento si applica al personale dipendente del comune di Cossato, che partecipa alla realizzazione di interventi riguardanti lavori o servizi o forniture, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base della procedura di affidamento, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti, svolgendo le attività individuate nell'allegato I.10 del Codice, "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure", cui fa rinvio l'articolo 45, comma 2, del Codice stesso. In base all'art. 45, co. 1, ultimo periodo, tale allegato potrà essere abrogato a decorrere dalla entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, co. 3, della legge n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice. A decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto sostitutivo. Le attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure attualmente previste dall'allegato I.10 al Codice sono le seguenti:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

3.2 In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:

3.2.1 il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività sopra individuate e connesse:

- alla realizzazione di lavori pubblici
- all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione diverso dal RUP;

3.2.2 i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto.

3.3 Le attività oggetto della ripartizione delle risorse di cui alla presente disciplina sono quelle previste per la realizzazione/acquisizione di servizi, forniture, opere e lavori pubblici, in appalto, in concessione/gestione, in finanzia di progetto, in partenariato pubblico/privato, in locazione finanziaria, così intendendo tutti gli interventi previsti negli strumenti programmatici dell'Ente (con esclusione delle procedure in amministrazione diretta, affidamenti "in house" e adesioni a convenzioni consip salvo diverse disposizioni/orientamenti sopraggiunti), previsti in Bilancio e/o nel DUP e/o nel Peg o comunque su indirizzo dell'Amministrazione e della dirigenza in generale. In relazione alla qualificazione di cui agli art. 62 e 63 del Codice, presente o futura della stazione appaltante della città di Cossato, il personale di quest'ultima fruirà degli incentivi nelle misure definite dal presente regolamento o di quello delle stazioni appaltanti/centrali di committenza qualificate incaricate della progettazione e affidamento del contratto e/o della sua

esecuzione nel rispetto dei patti convenzionali specificamente assunti con i soggetti qualificati oltreché dell'effettivo svolgimento di prestazioni incentivate da parte del personale stesso.

3.4 Le norme del presente Regolamento si applicano anche ai contratti misti di lavori, servizi e forniture.

3.5 Il presente regolamento non si applica a servizi o forniture (con o senza posa in opera) per i quali non venga nominato un direttore dell'esecuzione (DEC), distinto dal RUP. In base all'allegato I.2 al Codice, un DEC, diverso dal RUP, dovrà essere nominato, ordinariamente, negli appalti di importo superiore ai 500.000,00 € e nei seguenti casi:

- 1) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- 2) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- 3) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- 4) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

L'articolo 32 dell'allegato II.14 al Codice individua i casi nei quali per la complessità dell'appalto di servizi il RUP non può occuparsi dell'esecuzione:

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

3.6 Il ricorso ad un DEC diverso dal RUP deve in ogni caso essere motivato dal dirigente a cui compete l'erogazione dell'incentivo. Nel caso di promulgazione di decreti sostitutivi agli allegati del Codice che riformino i casi nei quali il DEC deve essere soggetto diverso dal RUP, salvo che non si ritenga di provvedere diversamente, la presente disciplina si intende automaticamente aggiornata in recepimento delle riforme intervenute, senza necessità di formale aggiornamento e riapprovazione.

3.7 La presente disciplina si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante della Città di Cossato, comunque nei limiti stabiliti dalle relative discipline in materia.

3.8 I compensi incentivanti connessi alle prestazioni incentivate, svolte dal personale della Stazione Appaltante della Città di Cossato a favore di altre Stazioni Appaltanti nel rispetto della disciplina della materia di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante della città di Cossato da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni (e viceversa), al fine del relativo pagamento. Spetta sempre al soggetto che liquida l'incentivo assumere le dovute verifiche in merito al rispetto dei massimali percepibili annualmente dal singolo dipendente previsti dal secondo e terzo periodo del comma 4 dell'art. 45 del Codice.

3.9 Il compenso spettante per le funzioni previste dall'articolo 116 del Codice e cioè attività di collaudo/verifica di conformità svolta per una Stazione Appaltante da dipendenti di altra Stazione Appaltante è determinato ai sensi della normativa applicabile alle Stazioni Appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3.10 Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti. Ai sensi del medesimo art. 45 comma 4 terzo periodo del Codice, nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

3.11 Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante e gli enti concedenti provvedono ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

3.12 Gli incentivi per gli interventi che ricadono nel campo di applicazione della presente disciplina possono essere erogati a tutto il personale, anche non inquadrato quale personale tecnico, purché svolga o collabori all'esecuzione di funzioni tecniche e quanto svolto sia verificato dal RUP e determinato dal Dirigente che provvede alla liquidazione. Rientra pertanto il personale degli uffici finanziari che collaborano alla buona esecuzione dell'intervento e in particolare alla sua corretta ed efficace programmazione economica.

3.13 rimangono fermi eventuali limiti specifici fissati dalla contrattazione decentrata.

#### **Art. 4 – Previsione della spesa per l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche**

4.1 Ai sensi dell'art. 45 comma 2 del Codice, gli oneri relativi alle funzioni di cui alla presente disciplina, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

4.2 Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dalla presente disciplina, negli stanziamenti di cui al comma 1, è predisposta una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori (in ogni caso superiori a

€ 10.000,00), dei servizi e delle forniture ( in ogni caso di importo superiore a € 40.000,00), posto a base delle procedure di affidamento, così graduata con l'aumentare del valore dei contratti di lavori e di servizi/forniture.

**Per lavori:**

Importo posto a base di affidamento	Percentuale Fondo
Fino a € 1.000.000,00	2,0%
per la parte eccedente la soglia precedente e fino a soglia comunitaria	1,8%
per la parte eccedente la soglia comunitaria	1,2%

**Per Servizi e Forniture:**

Importo posto a base di affidamento	Percentuale Fondo
fino a soglia comunitaria di cui all'art. 14 c.1 lett. C	2%
per la parte eccedente la soglia precedente e fino a soglia comunitaria di cui all'art. 14 c.1 lett. D	1,5%
per la parte eccedente la soglia precedente e fino a € 5.000.000	1,0%
per la parte eccedente la soglia di € 5.000.000	0,5%

4.3 Ai sensi dell'articolo 45, rispettivamente commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono destinati secondo quanto segue:

- a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo, tra i soggetti di cui all'articolo 3;
- b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
  - per l'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
  - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

4.4 Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

4.5 Tali risorse sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno dei quadri economici dei relativi progetti e vengono liquidati con la determinazione di aggiudicazione del contratto (o di approvazione di una variante) in due appositi fondi stabilmente costituiti presso il bilancio comunale, uno destinato ai pagamenti dovuti al personale (fondo incentivi per funzioni tecniche al personale) e l'altro alle attività sopra elencate di innovazione,



assicurazione, formazione, specializzazione (cd. fondo per l'innovazione).

4.6 L'importo stabilito nelle soprastanti tabelle non è soggetto ad alcuna modifica in funzione dei ribassi conseguiti in sede di affidamento e, una volta accertato sui fondi di cui a cui punti che precedono è a disposizione dei dirigenti per le determinazioni di liquidazione delle somme dovute al personale in base a quanto eseguito e verificato/accertato su proposta dei RUP o per le spese cd. per l'innovazione con la possibilità, ove necessario per l'acquisto di beni e tecnologie o corsi formativi di certo costo, di utilizzo aggregato delle somme liquidate sul fondo dai quadri economici di interventi diversi. È fatta salva la possibilità di alimentare il cd. "fondo per l'innovazione" con ulteriori risorse di bilancio al fine di sostenere spese aventi le finalità del comma 5 dell'art. 45 del codice.

### Art. 5 – Ripartizione degli incentivi al personale

5.1 La ripartizione degli incentivi al personale di cui all'art. 3, nella misura complessiva dell'ottanta per cento delle risorse finanziarie delle risorse complessivamente destinate dall'art. 45 comma 1 all'incentivazione delle funzioni tecniche, tiene conto del diverso grado di professionalità, responsabilità, carico di lavoro, natura e complessità della attività e impegno in capo ai dipendenti e avviene secondo le percentuali minime e massime riportate nella seguente tabella (in blu le fasi da valorizzare solo in presenza di lavori):

Attività svolte	% minima	% massima
Programmazione della spesa per investimenti	0	10
Responsabile unico del progetto	10	35
redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;	0	10
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	0	30
redazione del progetto esecutivo o della relazione di progetto comprensiva di capitolato per servizi e forniture (se necessario compresa la predisposizione del DUVRI di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008)	10	20
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	0	20
Verifica dei progetti ai fini della sua validazione	5	15
predisposizione dei documenti di gara	5	20
direzione dei lavori o direttore dell'esecuzione	10	20
ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) o della direzione dell'esecuzione;	0	10
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;	0	20
Collaudo tecnico-amministrativo, Certificato di Regolare Esecuzione o verifica di conformità	5	20
Collaudo statico	0	10

5.2 La scelta dei valori delle percentuali da applicare verrà effettuata dal dirigente, su proposta del RUP competente per l'intervento, sentiti i responsabili dei servizi coinvolti, in funzione della articolazione amministrativa, tecnica e funzionale delle attività svolte, in

relazione al grado di complessità degli atti, del progetto, dei tempi e dei costi che il lavoro o il servizio o la fornitura richiede.

5.3 Il RUP è sempre nominato formalmente con atto del Dirigente competente sull'intervento o dal Responsabile del Servizio. Ove ricorre l'obbligo il RUP è indicato, senza necessità di ulteriori atti di nomina (e salve variazioni della figura che riveste tale ruolo) successivamente all'avvio delle procedure di affidamento, negli atti di programmazione triennale delle opere pubbliche o di programmazione triennale di servizi e forniture.

5.4 I Dirigenti possono approvare atti organizzativi relativi ai propri uffici con i quali individuano i soggetti aventi le qualifiche necessarie ad assumere, nel rispetto degli articoli n. 4 e n. 5 dell'allegato I.2 al Codice, la funzione di RUP (Responsabile Unico di Progetto) o di RF (Responsabile di una Fase della procedura) e con i quali individuano, all'interno degli uffici di competenza, i soggetti, in possesso di adeguata esperienza e qualificazione, facenti parte della struttura stabile di supporto ai RUP di cui all'art. n. 3 del richiamato allegato I.2 al Codice. La struttura di supporto ai RUP, se previsto in appositi atti convenzionali, può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti.

5.5 Il Dirigente competente o il Responsabile di Servizio al quale il Piano Economico di Gestione (PEG) assegna l'intervento, può, con apposito provvedimento da assumere una volta che l'intervento abbia copertura finanziaria o in concomitanza con la determinazione a contrarre, individuare una struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. In difetto la funzione di RUP, salvo diversamente disposto o previsto negli atti di programmazione, è svolta dal dirigente stesso, e la struttura di supporto atta a svolgere le funzioni tecniche e/o a collaborare alla buona riuscita dell'intervento può essere, se formato, il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma, adottato con valenza generale.

5.6 Possono assumere il ruolo di RUP, di RF o far parte della struttura stabile di supporto e quindi essere destinatari degli incentivi di cui alla presente disciplina anche i dipendenti a tempo determinato.

5.7. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto. Nell'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

5.8 Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono sempre essere apportate dal dirigente/responsabile competente, anche senza necessità di adozione di specifico atto, dando conto, in tal caso, delle esigenze sopraggiunte negli atti di accertamento e liquidazione delle funzioni effettivamente svolte dal personale sia da parte del RUP che del Dirigente/Responsabile del Servizio.

5.9 Il personale individuato assume responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate, ferme le responsabilità del RUP e del Dirigente/Responsabile del Servizio. Per le attività di progettazione nonché di verifica della progettazione, emissione di atti di contabilità e/o di collaudo, verifica di conformità, certificazione della regolare esecuzione, le responsabilità del personale tecnico si formano a tutti gli effetti di legge con la sottoscrizione dei relativi atti e elaborati.

5.10 Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs.n.165/2001. Il Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni. Le verifiche debbono essere altresì condotte al fine di escludere casi di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del Codice.

5.11 Al fine della ripartizione degli incentivi prevale sempre, in ogni caso la ricognizione finale di quanto effettivamente eseguito, come meglio dettagliato nell'articolo che segue, nel quale vengono specificate anche le modalità di riduzione dei compensi incentivanti nei casi previsti dall'art. 45 comma 3 ultimo periodo del Codice.

5.12 Quando le singole attività vengono svolte da più figure professionali (compresi i collaboratori amministrativi e tecnici), la percentuale viene tra di loro suddivisa secondo la ripartizione stabilita dal dirigente, su proposta del RUP competente per l'intervento, sentiti i responsabili dei servizi coinvolti, all'atto di costituzione del gruppo di lavoro e, con valenza dispositiva, ai fini della liquidazione che per le fasi di progettazione e affidamento può avvenire a far data dalla determinazione di aggiudicazione del contratto e per la fase esecutiva dalla determinazione di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo/Certificato di Verifica della Conformità.

5.13 La ripartizione è operata secondo le percentuali definitive non superiori alle massime stabilite nel presente articolo, facendo utilizzo dell'allegato foglio di calcolo e ripartizione, tenendo conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera o servizio o fornitura e della natura delle attività da svolgere.

5.14 Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata all'esterno. Nel caso venga affidata all'esterno l'attività di supporto al RUP, detto compenso sarà ridotto in funzione del grado di delega e comunque con un minimo del 10%.

5.15 Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti a cui spetterà la stessa incentivazione del personale da erogarsi nelle modalità previste dalla presente disciplina.

5.16 Quando la Stazione Appaltante della Città di Cossato si avvale delle attività di una centrale di committenza (qualificata) gli atti convenzionali che regolano i rapporti possono meglio definire, nel rispetto delle rispettive discipline stabilite in materia, le modalità di liquidazione dell'incentivo. La quota devoluta è portata in detrazione da quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono svolte dalla centrale di committenza.

5.17 Ex comma 8 dell'art 45 del Codice, la quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, non può essere superiore ad un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 dello stesso art. 45 come declinato all'art. 4.2 della presente disciplina.

5.18 A fronte di eventuali incrementi dei tempi e/o dei costi dell'intervento che si dovessero verificare per cause non imprevedute e/o imprevedibili e comunque riconducibili alla negligente esecuzione delle attività svolte dal personale interno, il compenso spettante verrà ridotto nelle seguenti misure percentuali in relazione agli sforamenti di uno o di entrambi i parametri precitati (costi-tempi):

incremento dei tempi e/o dei costi	riduzione dell'incentivo
fino al 25%:	pari al 15%
fino al 50%	pari al 30%
oltre il 50%	pari al 60%

5.19 Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo gli aumenti di costi e di tempi conseguenti al verificarsi delle legittime condizioni previste dagli accadimenti elencati agli artt. n.120 e n. 121 del Codice o a ragioni di pubblico interesse, estranei alla volontà della Stazione Appaltante o estranee al corretto svolgimento della propria attività da parte del personale incentivato.

5.20 Nel caso di cui al precedente comma 18, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e/o gli aumenti ingiustificati dei costi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento e liquidazione in misura ridotta.

5.21 Le quote parti dell'incentivo di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 45 del Codice non erogate (ad esempio in quanto corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale interno ovvero prive di accertamento del diritto di esigibilità anche a fronte del ricorrere di una delle riduzioni di cui al comma 17 del presente articolo o eccedenti i tetti di erogabilità previsti dall'art. 45 del Codice) incrementano la quota del fondo di cui al comma 5 dello stesso art. 45 del Codice (art. 4.3 della presente disciplina) alimentando quindi le disponibilità del cd. "fondo per l'innovazione".

5.22 Qualora l'opera, il servizio o la fornitura sia finanziata, in tutto o in parte, con fondi europei le eventuali quote parti dell'incentivo di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 45 del Codice non erogate andranno a costituire economie di spesa. Parimenti si opererà a fronte di analoghe disposizioni previste da eventuali specifici provvedimenti di assegnazione fondi.

## **Art. 6 – Liquidazione del Fondo**

6.1 Il RUP, successivamente alla fase di aggiudicazione del lavoro, servizio o fornitura per la prima liquidazione e successivamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di verifica di conformità per la liquidazione finale, redige la proposta di liquidazione degli incentivi in cui accerta:

- i soggetti che hanno svolto le attività di cui all'art. 3, comma 3.1 e le relative quote di ripartizione;
- il rispetto dei tempi e dei costi definiti rispettivamente nel cronoprogramma e nel quadro economico del progetto posto a base di affidamento per l'affidamento del contratto;
- oppure, in alternativa al punto che precede, l'eventuale scostamento dai tempi e/o dai costi definiti rispettivamente nel cronoprogramma e nel quadro economico del progetto posto a base di affidamento, le relative motivazioni e le conseguenti riduzioni delle percentuali di ripartizione del Fondo.

6.2 Il Dirigente competente valuta il documento di cui al precedente comma e dispone la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche mediante propria determinazione secondo i seguenti criteri:

- tutte le attività svolte e concluse di programmazione della spesa, progettazione, verifica preventiva, predisposizione e controllo procedure di affidamento, ed il cinquanta per cento (50%) delle altre attività del RUP e collaboratori/supporti, sono liquidabili a partire dalla data di aggiudicazione efficace dell'appalto;
- tutte le attività svolte e concluse di direzione lavori ovvero direzione esecutiva del contratto, di collaudo tecnico amministrativo, statico qualora richiesto, ovvero di verifica di conformità, ed il restante cinquanta per cento (50%) delle altre attività del RUP e collaboratori/supporti, sono liquidabili a partire dalla data di approvazione dello stato finale e dei collaudi/certificati di regolare esecuzione, ovvero della verifica di conformità.

6.3 L'atto di liquidazione degli incentivi, nell'ipotesi in cui debbano essere riconosciute quote di spettanza al dirigente competente sul procedimento deve, di norma, essere assunto dal Segretario o, in assenza, dal Vicesegretario.

## **Art. 7 – Norme Finali**

7.1 La presente disciplina si applica alle attività svolte per i lavori, i servizi e le forniture, assoggettate alla disciplina del Codice (D.Lgs n. 36/2023), tenuto conto del relativo regime transitorio, purché le relative risorse economiche siano state previste nei progetti stessi e/o risultino stanziare e/o prenotate e/o accantonate nel bilancio comunale.

7.2 Per tutte le attività assoggettate alla disciplina del previgente Codice, D.Lgs n. 50/2016, gli incentivi verranno liquidati secondo la normativa previgente e in particolare secondo quanto previsto dal “regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno - indirizzi alla delegazione trattante”, approvato in bozza con deliberazione della Giunta Comunale n. 142/2020, sottoscritto all’unanimità dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria senza modifiche.

7.3 Ai contratti per i quali le fasi di affidamento e di esecuzione sono assoggettati alla disciplina del nuovo codice si applica la presente disciplina anche quando la fase di programmazione e progettazione abbiano visto del tutto o in parte i propri sviluppi e affidamenti avvenire prima dell’efficacia del nuovo Codice stesso.

7.4 Le norme del presente regolamento sono automaticamente modificate in seguito all’emanazione di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali e in particolare dei decreti/regolamenti adottati ai sensi dell’art. 17, co. 3, della legge n. 400/1988, a sostituire integralmente gli allegati al Codice secondo quanto espressamente previsto da quest’ultimo. Gli effetti sul presente Regolamento delle norme introdotte dal D.Lgs n. 209 del 30/12/2024 si esplicano sulle singole attività incentivate svolte dopo la data di entrata in vigore del cd. “decreto correttivo”. Il personale con qualifica dirigenziale pertanto può essere destinatario dell’incentivo in relazione alle funzioni tecniche svolte per tutte le procedure di affidamento, relativamente alle attività svolte a far data dall’entrata in vigore del correttivo del codice degli appalti D.Lgs. n.209/2024, ovvero dal 01/01/2025.

7.5 la presente disciplina acquisisce efficacia, previa giusta condivisione con le rappresentanze sindacali, secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva, come previsto dall’art. 1 c.4 lettera b del Codice e conseguente giusta approvazione della Giunta Comunale.

7.6 Il Settore/Ufficio personale fornisce, previa specifica richiesta, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.